Di conseguenza la Commissione ha deciso di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991 in merito agli aiuti per un importo massimo di 300 Mio di DM che le autorità tedesche intendono concedere ad EKO Stahl GmbH nel quadro del regime degli aiuti regionali agli investimenti.

La Commissione invita il governo tedesco a presentarle, nel termine di un mese dalla data di ricevimento della presente lettera, qualsiasi informazione od osservazione ritenuta rilevante per il caso in esame.

La Commissione ricorda al governo tedesco che gli aiuti concessi senza precedente notifica o senza attendere la decisione finale della Commissione sono illegali e, in linea di massima, devono essere rimborsati dall'impresa beneficiaria. La restituzione dev'essere effettuata conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione tedesca ed in particolare a quelle relative agli interessi di mora sui debiti nei confronti dello Stato, calcolati a decorrere dalla data di concessione del prestito.

La Commissione informa altresì il governo tedesco che agli altri Stati membri nonché agli altri interessati sarà rivolto l'invito a presentarle le loro osservazioni mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* L'autorità di vigilanza EFTA verrà informata conformemente al protocollo n. 27 dell'accordo CE».

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.492 — Klöckner & Co./Computer 2000)

(94/C 303/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5 settembre 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio [1]. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

---

[1] GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.